



CORSO DI FORMAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA E NELLE LAVORAZIONI FORESTALI



Prevenzione dei rischi per la salute e la sorveglianza sanitaria

Manuela Peruzzi già Direttore SPISAL Aulss 9 Scaligera

SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA E LAVORATORI STAGIONALI

Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura *La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali* *Buone pratiche organizzative ed operative*

- 1. Struttura aziendale e lavoratori occupati in agricoltura**
- 2. Malattie professionali in agricoltura**
- 3. Rischi presenti nelle lavorazioni agricole stagionali**
- 4. La semplificazione normativa per i lavoratori a tempo determinato e stagionali**
- 5. Buone pratiche organizzative ed operative**

Sottogruppo sorveglianza sanitaria del Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura:

Manuela Peruzzi, Claudio Colosio, Rossana Mancini, Augusto Quercia, Eugenio Ariano, Dario Uber, Roberto Zanelli, Rita Vecchiola, Paolo Ravalli.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo lavoro è di fornire:

1. elementi utili a **favorire l'assolvimento degli obblighi** in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura per le aziende che si avvalgono di lavoratori a tempo determinato e stagionali
2. un riferimento **condiviso tra i Servizi di vigilanza** per l'applicazione **omogenea** della normativa in campo di semplificazione, rispetto anche alle modifiche introdotte dalla L. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del DL 18/2020

e di promuovere l'estensione della sorveglianza sanitaria in un settore con difficoltà applicative.

STRUTTURA AZIENDALE 7 CENSIMENTO ISTAT : AZIENDE E MANODOPERA FAMILIARE

PROSPETTO 4. AZIENDE, PERSONE DELLA MANODOPERA FAMILIARE E GIORNATE DI LAVORO STANDARD PROCAPITE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. ANNI 2020 E 2010. Valori assoluti, composizioni percentuali, variazioni percentuali

Ripartizione geografica	Aziende					Persone					Giornate di lavoro standard pro-capite		
	Numero		Composizioni %		Variazioni %	Numero		Composizioni %		Variazioni %	Numero		Variazioni %
	2020	2010	2020	2010	2020/2010	2020	2010	2020	2010	2020/2010	2020	2010	2020/2010
Nord-ovest	183.732	143.021	16,5	8,9	28,5	274.492	257.265	18,8	8,8	6,7	133	143	-7,3
Nord-est	111.669	247.906	10,0	15,5	-55,0	159.467	479.581	10,9	16,4	-66,7	181	96	88,1
Centro	174.950	247.575	15,7	15,4	-29,3	233.632	457.966	16,0	15,6	-49,0	93	68	36,6
Sud	457.412	687.111	41,1	42,8	-33,4	567.073	1.269.788	38,9	43,3	-55,3	66	47	39,4
Isole	186.368	278.096	16,7	17,3	-33,0	224.924	468.051	15,4	16,0	-51,9	96	58	64,7
Totale	1.114.131	1.603.709	100,0	100,0	-30,5	1.459.588	2.932.651	100,0	100,0	-50,2	100,0	69	44,9

Aziende
Manodopera familiare

PROSPETTO 5. PERSONE DELLA MANODOPERA NON FAMILIARE E GIORNATE DI LAVORO STANDARD PROCAPITE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anno 2020. Valori assoluti e giornate medie pro-capite

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Persone				Giornate di lavoro standard pro-capite			
	Totale manodopera non familiare	Tipo di manodopera non familiare			Totale manodopera non familiare	Tipo di manodopera non familiare		
		Forma continuativa	Forma saltuaria	Altra forma (1)		Forma continuativa	Forma saltuaria	Altra forma (1)
Nord-ovest	274.722	75.860	176.153	22.709	51	91	38	19
Nord-est	126.553	48.748	65.768	12.037	71	110	51	23
Centro	174.294	53.042	107.517	13.735	63	115	42	25
Sud	531.554	112.076	392.598	26.880	44	75	38	17
Isole	188.630	57.553	118.848	12.229	59	78	54	21
Totale	1.295.753	347.279	860.884	87.590	53	90	41	20

(1) Lavoratori non assunti direttamente dall'azienda.

Aziende
 Manodopera non familiare
 Tipo di manodopera non familiare
 Giornate di lavoro

STRUTTURA AZIENDALE E LAVORATORI OCCUPATI IN AGRICOLTURA 7 CENSIMENTO ISTAT 2020

Questo quadro generale diventa determinante per un coerente inquadramento della sorveglianza sanitaria, in termini di periodicità, di tipologia e di organizzazione:

n. 1.114.131 Aziende

n. 2.755.000 lavoratori di cui

1) manodopera **familiare n. 1.460.000**

2) manodopera **non familiare n. 1.296.000** di cui

n. 347.279 in forma continuativa

n. 860.884 in forma saltuaria

n. 87.590 non assunta dall'azienda;

n. 90 giornate di lavoro standard pro-capite che si abbassano a una media di 41gg. per la manodopera non familiare in forma saltuaria.

CAMBIAMENTI DAL 2010 IN AGRICOLTURA 7 CENSIMENTO ISTAT 2020

COS'E' CAMBIATO DAL 2010 AD OGGI

calo del 30% delle aziende

calo del 50% della manodopera familiare e aumento di manodopera non familiare

aumento delle giornate lavorative della manodopera familiare

aumento di stranieri

aumento della dimensione aziendale


13% capo azienda tra i 30 e 40 anni (aziende più grandi con annesso agriturismo)

36% da 60 a 74 anni

30% più di 74 anni

STAGIONALITA' DELL'AGRICOLTURA IN VENETO

Fonte: INPS



Aglio; Fragole; Kiwi; Uva; Tabacco; Meloni;
Angurie; Albicocca; Susine; Asparagi; Mele;
Peperone; Ciliegie; Pere; Pesche
Cipolle; Pomodori; Riso ; Orticole

VENETO

assunzioni a tempo determinato nel 2021

n. 71.285 di cui

40.975 stranieri

30.310 italiani

fonte Veneto Lavoro

MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA DAL 2016 - 2020

Fonte INAIL

75,6 % patologie a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo

di cui 50% a carico della colonna vertebrale
24% a carico dei tessuti molli, di cui oltre il 65% è rappresentato da lesioni alla spalla che rappresenta la patologia più frequente

17,16% malattie del sistema nervoso, la cui quasi la totalità È rappresentata dalle sindromi da tunnel carpale

ipoacusie 4,7%.


I tumori 1% del complesso dei casi.

Altre malattie riconducibili alle particolari esposizioni a cui il lavoratore è sottoposto, in particolare è forte l'associazione con: malattie/tumori della cute nell'orticoltura e floricoltura, alveolite allergica estrinseca nell'allevamento degli animali, Morbo di Parkinson.

Tipo di definizione	2016	2017	2018	2019	2020(*)
Denunce	12.567	11.282	11.504	11.287	7.514
<i>Var.% sull'anno</i>		-10,2%	2,0%	-1,9%	-33,4%
Definite	6711	6134	6295	6109	3398
<i>Var.% sull'anno</i>		-8,6%	2,6%	-3,0%	-44,4%
% riconoscimento positivi/denunce	53,4%	54,4%	54,7%	54,1%	45,2%
Definite negativamente	5.853	5.146	5.208	5.169	4.068
In istruttoria	3	2	1	9	48

Fonte: archivi Banca Dati Statistica aggiornata al 31.10.2021
 (*) dati soggetti a consolidamento

**MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE POSITIVE PER REGIONE
 QUINQUEENNIO 2016-2020**



RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI AGRICOLE STAGIONALI

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nei lavori di raccolta della frutta e verdura

Lavori manuali semplici

In tali attività sono presenti potenziali rischi da ***movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti***, da **temperature severe con esposizioni di breve durata, fluttuanti ed occasionali (40 gg. La media)**

La valutazione dei rischi, dovrà stabilire, se **l'esposizione è certa**, ossia se siamo in **presenza o in assenza di un rischio effettivo, superiore ai valori di azione**, in base a:

- giornate di lavoro
- orario di lavoro giornaliero
- tipologia colturale (raccolta di insalata piuttosto che fragole o meloni), serricoltura.
- fase di lavoro
- mansioni e compiti svolti
- rischi, livello, tempo di esposizione
- misure di prevenzione adottate per la riduzione del rischio (raccolta meccanizzata o utilizzo di ausili specifici o adozione di misure organizzative).

AZIENDA AGRICOLA E LAVORATORI PRESENTI

I **lavoratori occupati in forma saltuaria**, sono in numero rilevante, **860.884**, tanto che la normativa, dal D.Lgs.81 del 2008 al recente **Decreto “Cura Italia”** (L. 27 del 29.04.2020), prevedendo semplificazioni specifiche.

La complessità deriva anche dalle **diverse tipologie di lavoratori** che è possibile trovare in una stessa azienda, con **obblighi normativi differenti** rispetto la s.s. e la formazione

- 1) **lavoratori dipendenti** con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli artt. 41, 36, 37 del DLgs 81/08
- 2) **lavoratori dipendenti stagionali** che per gli stessi obblighi, usufruiscono delle misure di semplificazione
- 3) **lavoratori autonomi** (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) che possono avvalersi della sorveglianza sanitaria e della formazione, ai sensi dell'art. 21, senza peraltro averne l'obbligo
- 4) **Lavoratori dipendenti di cooperative** con obblighi a carico del ddl della cooperativa.

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA QUANDO?

l'art. 41 del LGS. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente,

esclusivamente:

- a) **nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6;**
- b) **qualora il lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

la sorveglianza sanitaria comprende:

- A) visita medica preventiva
- B) visita medica periodica
- C) visita medica su richiesta del lavoratore
- D) visita medica in occasione del cambio della mansione
- E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.

Il recente parere della Commissione per gli Interpelli (art. 12 del D.Lgs 81/2008), Interpello n. 2 del 2022, riconferma che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 41.

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEL D.Lgs. 81/2008

art. 168: movimentazione manuale di carichi;

art. 176: videoterminali, con utilizzo per venti ore settimanali;

art. 196; rumore superiore agli 85 db;

art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s² mano braccio e 0,5 m/s² c. intero;

art. 211: campi elettromagnetici;

art. 218: radiazioni ottiche;

art. 229: agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori).

art. 242: agenti cancerogeni e mutageni;

art. 259: amianto;

artt. 279, 281: agenti biologici (qualora l'esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità);

Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci

lavoro notturno* Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/03 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/CE".

LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI

nel 2008 il D.Lgs 81/08 all'art. 3 c. 13

Semplificazioni per gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria “... Per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali **non superi le 50 giornate lavorative”**

nel 2013 con il D.I. del 27 marzo

Semplificazione per lavoratori stagionali con rapporto di lavoro per un numero di giornate **non superiore a 50 nella stessa azienda**, addetti a **lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per la s.s.** (periodicità biennale, esonero del sopralluogo da parte del medico competente e validità della visita nelle diverse aziende) **e la formazione** (consegna dei documenti certificati dall'ASL o da Enti bilaterali)

☒ **nel 2013 con il c. 13 ter all'art. 3 del D. Lgs. 81, a seguito della L. 98 del 9.8.13,**

Decreto (mai emanato) per la semplificazione per **informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni**

nel 2020 con la legge 27 del 29.04.2020, art. 78 e seguenti

nuove modifiche relative esclusivamente all'obbligo di **sorveglianza sanitaria, per i lavoratori stagionali (senza limiti di giornate) e limitatamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.**

Una semplificazione che ha subito nel tempo cambiamenti, non tutti congruenti fra loro, con difficoltà nella sua applicazione pratica.

LA SEMPLIFICAZIONE OGGI NELLA L. 27 DEL 2020 art. 78

- a) **Mantiene la semplificazione solo per la sorveglianza sanitaria** omettendo sia la formazione che la valutazione dei rischi che pertanto non subiscono modifiche rispetto al DM del 2013;
- b) **Conferma che la visita medica preventive ricade nell'obbligo dell'art. 41** e cioè per rischi specifici normati;
- c) **Cambia il campo di applicazione estendendola a** tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplice e che non richiedono specifici requisiti professionali, **abolendo il limite delle 50 giornate lavorative**;
- d) **riduce la periodicità da biennale ad annuale** complicando di fatto l'assetto organizzativo da più parti evidenziate e senza tener conto della variabilità delle giornate lavorative;
- e) rimane **l'esonero del sopralluogo del medico competente solo se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende**;
- f) rimane la validità della visita medica anche se il lavoratore presta la propria **attività in più aziende**;
- h) **rafforza il sistema della bilateralità** attraverso convenzioni tra medici competenti ed aziende ed enti bilaterali.

ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA – ENTI BILATERALI

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria del personale stagionale in agricoltura deve tener conto ogni anno:

- Decreto flussi
- Grandi numeri di lavoratori (860.000 più....)
- Inizio del rapporto di lavoro concentrato in breve arco di tempo



L. 27 DEL 2020 art. 78

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della **convenzione**, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs.81/2008, **per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita'**, mediante **convenzioni con le aziende sanitarie locali** per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante **convenzione con medici competenti** in caso di esposizione a rischi specifici.

In presenza di una convenzione, il medico competente **non e' tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro** in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento.

In tal caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di **tutti i datori di lavoro convenzionati**.

STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN ATTIVITA' STAGIONALI



Strumento di supporto per la valutazione dei rischi



Utilizzabile per la formazione degli stagionali e tradotto in 9 lingue (inglese, francese, rumeno, arabo, indiano, polacco, ucraino, slovacco, serbo)



A cura del Gruppo di lavoro di lavoro ministeriale:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero della Salute
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
MPSL
Gruppo di lavoro del Piano Nazionale di Prevenzione Agraria

20 SCHEDE

ortaggi in tunnel (cetrioli, zucchine, melanzane...)
Olive,
Uve da vino, Uve da tavola,
Piccoli frutti (colture in pieno campo o tunnel),
Arance, clementine, mandarini e limone,
Basilico in tunnel o serra,
Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel,
Frutta a filari,
Insalata da cespo,
Ortaggi in campo, Ortaggi in serra,
Pomodori in serra
Finocchi
Carciofo.



Macchine e attrezzature: Trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.

Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi.

PROTOCOLLO SANITARIO PER LAVORATORI STAGIONALI

lavoratori stagionali a tempo determinato (media 40gg.) addetti a lavorazioni generiche, semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, sono esposti a rischio di:

1. **movimentazione manuale dei carichi,**
2. **movimenti ripetuti**
3. **posture incongrue**

A cui si sovrappongono condizioni di rischio come il **microclima caldo severo, esposizione a radiazione solare, fatica fisica e di scarsa prevenzione sanitaria** dei paesi di origine, che possono aggravare uno stato di salute già compromesso.

Di conseguenza la visita medica deve porre attenzione a:

1. apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori
2. patologie allergiche
3. patologie polmonari e cardiovascolari
4. patologie cutanee
5. lo stato di vaccinazione antitetanica.

PROSPETTIVE FUTURE

1. s. s. degli stagionali **sui rischi specifici normati**, indipendentemente dal tipo di contratto, secondo quanto disposto dall'art. 41 D.lgs 81/08.
2. **S.S.** inserita in un **percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro**, con sviluppo anche degli altri aspetti della prevenzione: valutazione dei rischi, formazione di tutte le figure, sorveglianza sanitaria.
3. **Coordinamento centrale e regionale nell'ambito dei Comitati di cui all'art. 5 e art. 7**, per l'omogeneità della vigilanza degli Enti di controllo e per unire **salute, sicurezza e legalità, per** migliorare le tutele sanitarie, agendo su altri fattori che si riflettono sulle condizioni di salute, come il **lavoro irregolare, che rappresenta in agricoltura un t.i. più elevato rispetto ad altri settori, pari a 34.9%**.
4. **Un sistema istituzionale** in grado di orientare l'attività di vigilanza e di promozione sugli aspetti sostanziali, stimolando l'applicazione di **misure di prevenzione efficaci e sostenibili di tutela**, che derivino dall'effettiva e reale esposizione, legata alle specificità del lavoro stagionale.
5. **congruità delle norme sulla semplificazione e su altri punti contraddittori e non chiariti sull'obbligo di s.s.**
6. **dati collettivi, aggregati sanitari e di rischio, secondo il modello in All. 3B, ex art. 40, unico strumento per contare gli esposti a rischio. L'incrocio di questi con i dati di altre fonti statistiche** potrà essere inoltre utilizzato per identificare le aziende nei cui confronti attuare programmi di prevenzione e controllo e costituire la base del **SINP**.
7. **S. S. efficace, OBIETTIVO SPECIFICO del programma predefinito PP7 «prevenzione in Edilizia ed Agricoltura del PNP 2020- 2024 secondo criteri di qualità ed appropriatezza.**